

**LA VALUTAZIONE
DEL PERCORSO FORMATIVO
DELL'ALUNNO DISABILE
E DEGLI ALUNNI
CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

Dino Cristanini

Rovigo – 29 febbraio 2016

MOMENTI E FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE

ALL'INIZIO DEL PERCORSO	Funzione diagnostica Cosa sanno gli alunni? Come imparano? Quali approcci didattici possono essere efficaci?
DURANTE IL PERCORSO	Funzione regolativa (formativa) Quali difficoltà stanno incontrando? Come possiamo cambiare gli approcci didattici che non hanno funzionato?
AL TERMINE DEL PERCORSO	Funzione sommativa Cosa hanno imparato gli alunni?

Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione allegata alla C.M. 3/2015

La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all'alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di autoorientamento.

Orientare significa guidare l'alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.

Affinché questa azione di miglioramento possa essere intrapresa dall'alunno **diventa indispensabile la funzione proattiva della valutazione**, che è tale quando mette in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane. La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall'alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le "emozioni di riuscita" che rappresentano il presupposto per le azioni successive.

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

L' azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curriculum, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

L' azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, **può porsi obiettivi diversi per ciascun discente**, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

INDIVIDUALIZZAZIONE

La **didattica individualizzata** consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, Miur 2011

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

PERSONALIZZAZIONE

La **didattica personalizzata**, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue "preferenze" e del suo talento.

Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, Miur 2011

CRITERI PER FORMULARE IL GIUDIZIO SUI DATI RACCOLTI

CRITERIO ASSOLUTO - standard uguale per tutti

CRITERIO RELATIVO - riferimento alla media del gruppo
classe o di altri gruppi

CRITERIO DEL PROGRESSO INDIVIDUALE - avanzamento
rispetto al livello di partenza

LA VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA UNA RIGOROSITÀ PROGRESSIVA

SCUOLA PRIMARIA - I docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all'unanimità

SCUOLA SEC. I GRADO - Per essere ammessi alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è necessario che il consiglio di classe abbia attribuito un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina

PRIMO CICLO IN GENERALE - Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno

SCUOLA SEC. II GRADO - Per l'ammissione alla classe successiva è richiesta la sufficienza in tutte le discipline, ma nel caso di carenze il giudizio finale è rimandato all'accertamento successivo all'attuazione degli interventi di recupero

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA

DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

BES E RISPOSTA DELLA SCUOLA

DISABILITÀ CERTIFICATA	DSA CERTIFICATO	DISTURBO DIAGNOSTICATO	DIFFICOLTÀ COMPLESSA E STABILE	DIFFICOLTÀ LIEVE E TEMPORANEA
SCUOLA LETTURA DELLE SITUAZIONI E DEI BISOGNI IN TERMINI PEDAGOGICI E DIDATTICI				
PEI OBBLIGATORIO	PDP OBBLIGATORIO	SCUOLA DECIDE SE: PDP FORMALE O PDP INFORMALE/ SPECIALI ATTENZIONI NELLA NORMALE ATTIVITÀ DIDATTICA	SCUOLA DECIDE SE: PDP FORMALE O PDP INFORMALE/ SPECIALI ATTENZIONI NELLA NORMALE ATTIVITÀ DIDATTICA	SCUOLA DECIDE SE: PDP FORMALE (in genere in questo caso non dovrebbe) O PDP INFORMALE/ SPECIALI ATTENZIONI NELLA NORMALE ATTIVITÀ DIDATTICA

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. **Nella scuola dell'obbligo** sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. **Nell'ambito della scuola secondaria superiore**, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

DPR 122/2009

art.9 - Valutazione degli alunni con disabilità

c. 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

IL RUOLO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

DPR 122/2009

art.2 - Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

art.4 - Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

IL REGISTRO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, Miur, 2009

2.4 La valutazione

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della *performance*.

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, **disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.**

IL REGISTRO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

Quale può essere la funzione di questo registro?

Indubbiamente il registro è personale, dell'insegnante, per cui il frontespizio deve riportare il nome del docente e le classi alle quali è assegnato.

Se visto in ottica inclusiva,
il registro personale del docente per il sostegno può assumere una connotazione propria, che lo determina e lo rende strategico, in quanto sollecita l'insegnante a registrare sistematicamente le attività didattiche inclusive messe in atto e, soprattutto, a rilevare tanto i dati funzionali all'inclusione tanto quelli funzionali alla valutazione di tutti gli alunni, dato che, in sede di scrutinio, il suo giudizio ha lo stesso peso di quello di ciascun altro docente della classe.

Evelina Chiocca, *La valutazione degli alunni con disabilità*,
in Nuovo Gulliver News n.167, Marzo 2015

IL REGISTRO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

Il registro personale del docente per il sostegno pensato in ottica inclusiva raccoglie alcune specifiche voci, frutto di un'attenta e periodica osservazione agita nella classe, che riguardano, per ciascun alunno, le dinamiche relazionali e di funzionamento, gli elementi di forza o di criticità, le manifestazioni di disagio e di benessere, le potenzialità inclusive e non, la capacità di interagire e di attivarsi aiutando spontaneamente o su richiesta i compagni.

Le rilevazioni, appuntate nel registro, diventano poi oggetto di confronto e di rielaborazione durante le ore di programmazione del gruppo docente. La funzione metacognitiva di questo strumento si esplica infatti soprattutto nel momento collegiale di dibattito e di analisi, da cui possono scaturire idee per azioni condivise a favore di tutti gli alunni.

Con un simile approccio l'azione educativo-didattica non solo si rivela più efficace, ma può fattivamente soddisfare gli obiettivi istituzionali della scuola, assicurando il successo formativo di tutti in un percorso effettuato insieme in classe.

**Evelina Chiocca, *La valutazione degli alunni con disabilità*,
in Nuovo Gulliver News n.168, Aprile 2015**

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Nella fase di stesura del PEI, facendo riferimento al “Profilo di Funzionamento” (ICF), nella parte che riguarda la “programmazione curricolare”, **è importante che siano definiti e condivisi per ciascuna disciplina obiettivi chiari e raggiungibili**, modalità di svolgimento delle verifiche e, soprattutto, i criteri di valutazione.

Anche nel caso in cui una disciplina si discosti significativamente dalla programmazione della classe, occorre elaborare una programmazione per tutto il tempo-scuola, specificando nel dettaglio le attività del curriculum personalizzato, che concorreranno alla valutazione. **Nel documento di valutazione periodica e finale si riportano le valutazioni disciplinari riferite alle attività effettivamente svolte.**

Nel documento di valutazione non deve mai essere richiamato il PEI o il fatto che l'alunno ha seguito un percorso individualizzato.

Evelina Chiocca, *La valutazione degli alunni con disabilità*,
in Nuovo Gulliver News n.163, Novembre 2014

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La rilevazione di elementi utili per monitorare la “situazione in ingresso” è effettuata da tutti gli insegnanti della classe che, sulla base dei dati raccolti e degli elementi di conoscenza acquisiti, stabiliscono collegialmente *gli obiettivi educativo-didattici* annuali da riportare nel PEI.

Il processo di apprendimento va poi costantemente monitorato nel corso dell’anno attraverso valutazioni contestuali e verifiche predisposte dai docenti che operano nella classe. Gli esiti della valutazione formativa da un lato informano su come procede il percorso dell’alunno, dall’altro consentono agli insegnanti di valutare se sia necessario apportare correttivi o cambiamenti oppure intervenire per modificare gli obiettivi (che possono essere stati sovra o sottodimensionati).

A conclusione dell’anno scolastico viene formulata, sempre collegialmente, la valutazione sommativa, che certifica gli esiti complessivi del processo formativo e che formalizza il passaggio alla classe successiva.

**Evelina Chiocca, *La valutazione degli alunni con disabilità*,
in Nuovo Gulliver News n.163, Novembre 2014**

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

CHE COSA?	CHI?	NORMA DI RIFERIMENTO
Valutazione iniziale	Tutti gli insegnanti della classe	⇒ Legge 104/92, art. 16, comma 1
Verifiche e interrogazioni	Gli insegnanti delle singole discipline in collaborazione con il docente per il sostegno	⇒ DPR 24 febbraio 1994
Valutazione delle prove scritte		⇒ Legge 169/2008, art. 3
Valutazione delle prove orali		⇒ Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 4 agosto 2009
Scheda di valutazione I e II quadrimestre	Tutti gli insegnanti della classe	⇒ DPR 122/2009, art.

Evelina Chiocca, *La valutazione degli alunni con disabilità*,
in Nuovo Gulliver News n.163, Novembre 2014

LE VERIFICHE DEL PEI

D.P.R. 24 febbraio 1994, art.6 - Verifiche

- 1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.**
- 2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.**
- 3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.**

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. **Nella scuola dell'obbligo** sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, **prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti** e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. **Nell'ambito della scuola secondaria superiore**, per gli alunni handicappati **sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi** per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Dpr 122/2009 (art.3) e C.M. 48 /2012 - Istruzioni a carattere permanente
AMMISSIONE

L'ammissione all'esame degli alunni interni, previo **accertamento della prescritta frequenza** ai fini della validità dell'anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

DPR 122/2009

art.9 - Valutazione degli alunni con disabilità

c. 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove di esame differenziate**, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, **idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.**

Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate **hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.**

**LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

DPR 122/2009

art.9 - Valutazione degli alunni con disabilità

c. 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

**LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

DPR 122/2009

art.9 - Valutazione degli alunni con disabilità

c. 4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

LA PROVA NAZIONALE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

**Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
art. 11, comma 4 *ter* introdotto dalla legge 176/2007**

L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), conformemente alla direttiva periodicamente emanata al Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.

LE FINALITÀ DELLA PROVA NAZIONALE

Direttiva Ministeriale n.16 del 25 gennaio 2008

L'introduzione della prova a carattere nazionale in sede di conclusione del primo ciclo di istruzione ha la funzione di **integrare gli elementi di valutazione attualmente esistenti** verificando i livelli di apprendimento degli studenti a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

La valutazione a livello nazionale degli apprendimenti degli studenti costituisce il necessario completamento dell'autonomia scolastica e consentirà il **progressivo allineamento a standard di carattere nazionale** da poter sospingere con mirate azioni di stimolo e di sostegno, verso il **raggiungimento di crescenti livelli di qualità**.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ LA PROVA NAZIONALE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Nota congiunta Miur-Invalsi 2014

	Svolgimento prove Invalsi	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
Disabilità intellettiva	Decide la scuola	No	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (L.104/1992, art.16,c.3)	PEI
Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì Se strumenti idonei a superare difficoltà	Decide la scuola	PEI
Altra disabilità	Decide la scuola	No salvo diversa richiesta della scuola	Decide la scuola	PEI

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

**Dalle Linee Guida per la certificazione delle competenze
nel primo ciclo di istruzione allegato alla C.M. 3/2015**

**Il modello nazionale
per gli **alunni con disabilità certificata**
viene compilato per i soli ambiti di competenza
coerenti con gli obiettivi
previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).**

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

DPR 23 luglio 1998, n. 323, art. 6, comma 1

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che **possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.****

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

DPR 122/2009

art.9 - Valutazione degli alunni con disabilità

c. 5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.*

* *Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.*

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

DPR 122/2009

art.9 - Valutazione degli alunni con disabilità

c. 6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un **attestato recante gli elementi informativi** relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

**Sentenza Corte Costituzionale n.215/1987
(si riferisce al diritto di frequenza della scuola
secondaria di secondo grado)**

**Capacità e merito degli alunni disabili
vanno valutati secondo parametri peculiari,
adeguati alle rispettive situazioni di minorazione**

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Consiglio di Stato – Parere n.348/1991

In questo contesto, e tenuto conto soprattutto della funzione di tutela dei terzi, non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindano dall'oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Consiglio di Stato – Parere n.348/1991

Se l'handicap rende difficile, ma non impossibile in senso assoluto, il raggiungimento di un certo livello di competenze da parte del soggetto, vale a dire che si tratta di un **ostacolo superabile attraverso le opportune misure di sostegno all'apprendimento e d'integrazione dell'insegnamento**, allora è compito dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, **rimuovere un siffatto ostacolo**; salvo, beninteso, **il dovere del soggetto di cooperare con il proprio impegno, nella misura in cui è capace di farlo**.

In questo senso si può parlare di un diritto, costituzionalmente riconosciuto, del conseguimento dei titoli legali di studio anche da parte dei portatori di handicap: da intendere, più precisamente, come diritto del soggetto ad essere messo in grado, con l'aiuto della collettività, di raggiungere quel livello di competenze che è necessario e sufficiente, secondo le regole generali, per il conseguimento del titolo legale di studio. **Ma se l'ostacolo non è superabile neppure attraverso mezzi straordinari di sostegno e**

d'integrazione, allora non si ravvisa un dovere dello Stato di rilasciare, ciò nonostante, il titolo legale di studio.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 22– Esame dei candidati con disabilità, comma 1

Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone **prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.**

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

O. M. n. 90 del 21 maggio 2001

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore –

Art. 15

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

I COSIDDETTI OBIETTIVI MINIMI

C.3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

**OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 22– *Esame dei candidati con disabilità, comma 1***

Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado

Art. 22– *Esame dei candidati con disabilità, comma 1*

Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado

Art. 22– *Esame dei candidati con disabilità, comma 2*

I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica esami di stato del Ministero la percentuale di ingrandimento.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

**OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 22– *Esame dei candidati con disabilità, comma 3***

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, **non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.**

In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. Il grado

Art. 22– Esame dei candidati con disabilità, comma 4

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.

Essi sostengono l'esame con le **prove differenziate** di cui all'art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

O. M. n. 90 del 21 maggio 2001

Art.15, c.5

Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado

Art. 22– *Esame dei candidati con disabilità, comma 5*

I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute.

La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve essere riportata nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto nello stesso modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

**OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 22– *Esame dei candidati con disabilità, comma 6***

Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all'albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato, e sull'attestato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

DPR 23 luglio 1998, n. 323, art. 13 (Certificazioni)

- 1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.**
- 2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.**
- 3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.**

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Circolare Ministeriale 20 luglio 2001, n. 125

Oggetto: Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap

... la modulistica allegata è in grado di:

- descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;**
- permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;**
- fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicitarsi;**
- essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.**

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CON DISABILITÀ L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

**OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 22– *Esame dei candidati con disabilità, comma 7***

Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I.. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 6 e 7.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

DPR 122/2009

art.10 - Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

- 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.**
- 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.**

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

DPR 122/2009

art.10 - Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

- 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.**
- 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.**

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

(DM 12 luglio 2011)

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

(DM 12 luglio 2011)

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono **riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari**. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, **l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi** e adottano **criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma**, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA **(DM 12 luglio 2011, art.6, comma 6)**

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere **esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere** e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.**

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Nota Miur prot. 358 del 3 giugno 2014

Alunni con DSA

La Commissione d'esame – ... - considerati gli elementi informativi forniti di singoli Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

In particolare, la Commissione prenderà in esame le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l'esame.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Nota Miur prot. 358 del 3 giugno 2014

Alunni con DSA

Nello svolgimento delle prove scritte, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

I candidati potranno usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione potrà anche prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Nota Miur prot. 358 del 3 giugno 2014

Alunni con DSA

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nelle lingue straniere, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Ai candidati potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Nota Miur prot. 358 del 3 giugno 2014

Alunni con DSA

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, e che siano stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, potranno sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

**LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Nota Miur prot. 358 del 3 giugno 2014

Alunni con DSA

Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell'ambito del colloquio pluridisciplinare.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

Dalle Linee Guida per la certificazione delle competenze
nel primo ciclo di istruzione allegato alla C.M. 3/2015

Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)**, dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline.

Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

**LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Nota Miur prot. 358 del 3 giugno 2014

Alunni con DSA

Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell'ambito del colloquio pluridisciplinare.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI LA PROVA NAZIONALE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Nota congiunta Miur-Invalsi 2014

	Svolgimento prove Invalsi	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
DSA certificati ex L. 170/2010	Decide la scuola	Sì Se misure compensative e/o dispensative idonee a superare difficoltà	Decide la scuola	PDP
Diagnosi di ADHD Borderline cognitivi Altri disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì Se misure compensative e/o dispensative idonee a superare difficoltà	Decide la scuola	PDP

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI TIPI DI BES L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

**OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. Il grado
Art. 23– *Esame dei candidati con DSA o con BES , comma 1***

La Commissione d'esame ... considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI TIPI DI BES L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

OM 29 maggio 2015 n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 23– *Esame dei candidati con DSA o con BES , comma 1*

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli **strumenti compensativi** previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a **rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame** sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.

I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI TIPI DI BES L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 23– Esame dei candidati con DSA o con BES , comma 1

In particolare, si segnala **l'opportunità di prevedere tempi più lunghi** di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di **adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.**

Al candidato potrà essere consentita la **utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici** nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI TIPI DI BES L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 23– Esame dei candidati con DSA o con BES , comma 2

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che ...
hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal
consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico
relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere **prove
differenziate**, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 323 del 1998.

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va
indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si
rinvia a quanto previsto nel precedente articolo al comma 4 e seguenti.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI TIPI DI BES L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

**OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 23– *Esame dei candidati con DSA o con BES , comma 3***

Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che ... hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe ... stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI TIPI DI BES L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

**OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 23– *Esame dei candidati con DSA o con BES , comma 3***

Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20.

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli.

I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

GLI ALUNNI CON ALTRI TIPI DI BES L'ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

**OM 29 maggio 2015, n.11 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado
Art. 23– *Esame dei candidati con DSA o con BES , comma 4***

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune **indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.**

La Commissione d'esame ... esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, **tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.**

CRITERIO

METTERE GLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DIMOSTRARE CIÒ CHE SANNO E SANNO FARE

**LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
CON SVANTAGGIO
LA PROVA NAZIONALE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO**

Nota congiunta Miur-Invalsi 2014

	Svolgimento prove Invalsi	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
Svantaggio socio- economico linguistico e culturale	Sì	Sì	No	

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

**I MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE
SONO VALUTATI NELLE FORME E NEI MODI
PREVISTI PER I CITTADINI ITALIANI**

DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR 2014

Possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni

Formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato solo in via eccezionale

Valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite

Non abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione

In sede di esame finale primo ciclo possibile presenza, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine per facilitare comunicazione

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

(DPR n. 89/2009, articolo 5, comma 10)

Le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

(C.M. n.48/2012)

In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame

PROSPETTIVE

Legge 107/2015 – deleghe commi 180-181

...

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.